

Biandrate (NO)-Greggio (VC) -Tratta AV/AC Torino -Milano. Subtratta AV/AC Torino-Novara. Accordo sottoscritto in data 2 luglio 2004 tra la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte (ora Soprintendenza Archeologia del Piemonte) e la Società TAV - Treno Alta Velocità SpA (ora RFI SpA), integrato con atto dell'11.03.2015

**ACCORDO OPERATIVO TRA LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA DEL PIEMONTE E I
COMUNI DI BIANDRATE E GREGGIO**

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____

TRA

Soprintendenza Archeologia del Piemonte (di seguito denominata “Soprintendenza”) con sede in Torino, Piazza San Giovanni, 2, Cod. Fisc. 80091370017, in persona del Soprintendente, dott.ssa Egle MICHELETTI, nata a Bard (AO) il 13/04/1954,

E

Comune di Biandrate (NO), con sede in Biandrate (NO), Piazza Cesare Battisti n. 12, in persona del Sindaco Sig. Luciano PIGAT nato a Novara il 10/10/1952, domiciliato per la carica presso la sede comunale, in virtù dei poteri a lui spettanti ed ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29/07/2014,

E

Comune di Greggio (VC), con sede in Greggio (VC), Piazza XXVII Aprile n. 1, in persona del Sindaco Sig. Claudio TRADA nato a Vercelli il 31/12/1973, domiciliato per la carica presso la sede comunale, in virtù dei poteri a lui spettanti ed ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 08/08/2014;

FACENDO SEGUITO all'accordo del 02.07.2004 (di seguito “Accordo”) tra la Soprintendenza e la Società TAV - Treno Alta Velocità SpA (ora RFI SpA) e al suo Atto Integrativo sottoscritto l'11.03.2015 (di seguito “Atto Integrativo”);

TENUTO CONTO che l'art. 5 del D. Lgs. n. 42/2004 individua anche gli enti territoriali tra i soggetti che possono cooperare col Ministero nelle attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali; e che l'art. 33 del DPCM n. 171/2014, n. 171 individua tra i compiti delle Soprintendenze Archeologia le attività di tutela e ricerca sui beni culturali nell'ambito del territorio di competenza;

CONSIDERATO CHE l'art. 2 dell'Atto Integrativo all'Accordo sottoscritto dalla Soprintendenza, RFI Rete Ferroviaria Italiana e dai Comuni di Biandrate e di Greggio stabilisce che tutte le attività relative alle operazioni di scavo e di restauro devono essere effettuate sotto la direzione della Soprintendenza e che gli appalti per l'esecuzione delle attività di scavo potranno essere gestiti disgiuntamente o congiuntamente da parte dei due Comuni, in base ad eventuali accordi che potranno essere definiti tra gli stessi;

VISTA LA NECESSITÀ di realizzare un accordo operativo diretto tra questa Soprintendenza e i Comuni di Biandrate e di Greggio al fine di garantire la ottimale operatività e il contenimento delle tempistiche di realizzazione di quanto stabilito nell'Accordo nonché il rispetto di un cronoprogramma, il quale possa rendere efficace l'azione di tutela archeologica nelle aree interessate all'interno dei Comuni di Biandrate e di Greggio;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. È necessario istituire un Gruppo di Lavoro (di seguito ascritto come GdL) congiunto, che operi in sinergia e renda omogenee le modalità d'intervento sui due progetti, descritti nell'Accordo e attinenti alle due singole realtà comunali.
2. Detto Gruppo di Lavoro (GdL) deve comprendere le seguenti figure professionali:
 - a. Personale tecnico-scientifico, con funzioni di Responsabile della Direzione Lavori (DL) e della Progettazione, da individuarsi nell'ambito del personale della Soprintendenza;
 - b. Personale Tecnico, da individuarsi distintamente nell'ambito del personale dei due Comuni, al quale vengono altresì affidate, per le attività di scavo e di restauro, le competenze proprie del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nonché le funzioni aggiuntive di coordinamento in seno al GdL, quale referente unico e organizzativo dell'azione tecnico-amministrativa. Premesso che il GdL attua la sua azione mediante la realizzazione di tavoli tecnici, incontri e sedute, anche allargati ad altri soggetti esterni (qualora si verificasse di volta in volta tale necessità, e da cui si dovrà nel tempo scandire, mediante la produzione di atti formali, lo sviluppo dell'attività a cui è preposto il nucleo operativo), le funzioni di coordinamento dei tavoli del GdL verranno condotte dai singoli tecnici nell'ambito territoriale di propria competenza. Solo allorquando ci saranno segmenti di attività che, per necessità operativa, necessitano di un procedimento congiunto, si individua, al fine solo del perseguimento della semplificazione dell'azione amministrativa, nel Tecnico operante nel Comune di Biandrate, il soggetto preposto alle complessive operazioni generali di coordinamento.

- c. Tecnico Archeologo, da individuarsi da parte dei singoli Comuni quale figura di supporto tecnico al RUP e collaboratore alla redazione finale della progettazione dei lavori e di affiancamento - nell'attività di cantiere, a cui verranno affidate tali competenze distintamente mediante la produzione di separato atto formale afferente le singole progettazioni di riferimento dei due Comuni.
3. La Soprintendenza si dichiara disponibile a tal proposito, nell'ambito del suddetto GdL, a mettere a disposizione per la progettazione e la direzione scientifica archeologica di qualsiasi natura, due DL e due Progettisti, funzionari archeologi della Soprintendenza, che si individuano, per il progetto relativo al Comune di Biandrate, nella persona della dott.ssa Giuseppina Spagnolo, già incaricata della tutela archeologica della Provincia di Novara con OdS 5/2014; per il progetto relativo al Comune di Greggio, nella persona della dott.ssa Elisa Panero, già incaricata della tutela archeologica della Provincia di Vercelli con OdS 5/2014.
 4. I Comuni di Biandrate e di Greggio si dichiarano altresì disponibili a individuare personale tecnico, al di fuori del proprio organico solo qualora se ne ravvisasse la reale e peculiare esigenza, con conoscenza degli adempimenti legati agli Appalti Pubblici, per mansioni legate alla redazione degli incarichi e perizie tecniche e ad attività di contabilità e rendicontazione, ai sensi di quanto già espressamente previsto nell'art. 2 dell'Atto Integrativo all'Accordo sottoscritto dalla Soprintendenza, RFI Rete Ferroviaria Italiana e dai Comuni di Biandrate e di Greggio in merito alle previste singole competenze ed attribuzioni ivi contenute. Resta implicito che tale attività primaria fa naturalmente capo in sede di primaria attuazione, al di là delle eccezioni sopra evidenziate, all'impegno di collaborazione operativa da realizzarsi tra Soprintendenza e personale tecnico appartenente ai singoli Comuni interessati afferente al GdL di cui sopra.
 5. I Comuni di Biandrate e di Greggio devono inoltre garantire nell'ambito dell'attività tecnico-amministrativa, che verrà espletata dal richiamato GdL, la disponibilità di personale da utilizzare *ad hoc* per l'esercizio delle funzioni verbalizzanti durante i tavoli tecnici, gli incontri e le sedute nonché di supporto al compimento degli adempimenti conseguenti ai medesimi, in stretta collaborazione con le altre figure professionali inserite nel gruppo operativo testé citato.
 6. Gran parte dell'attività operativa di cui sopra verrà ospitata nelle singole sedi municipali dei rispettivi Comuni di Biandrate e di Greggio, per quanto di relativa competenza, fatto salvo lo svolgimento di procedure congiunte, che in sintonia con quanto già espresso al punto 2.b , troveranno come sede transitoria il Palazzo Municipale di Biandrate.
 7. Tutti gli atti connessi alle operazioni condotte dal citato GdL, ai quali sarà data adeguata visibilità e trasparenza, risiederanno, opportunamente archiviati e custoditi, nelle rispettive sedi municipali, per quanto di distinta competenza, e verranno comunque redatti appositamente in copie sufficienti da garantirne il possesso congiunto da parte di tutti gli Enti interessati e partecipi all'attività del GdL.

8. Il GdL esplicherà la propria attività collegiale mediante, tra l'altro, un'intensità numerica di tavoli tecnici, di incontri e di sedute, la quale verrà stabilita autonomamente nel proprio ambito e che comunque, in linea di massima, avrà una frequenza ordinaria almeno trimestrale.
9. Tutte le spese annesse e connesse all'attività contemplata dal GdL, comprese le competenze afferenti le singole figure professionali appartenenti al Gruppo e riconosciute sulla base della legislazione vigente, dovranno trovare complessivo riscontro nel contesto delle risorse finanziarie rispettivamente destinate agli interventi separatamente indirizzati ai singoli Comuni, per quanto di relativa competenza.
10. Il presente Atto è immediatamente impegnativo e vincolante per le Parti.
11. Il presente Atto resterà valido ed efficace fino al completamento degli scavi e delle relative attività di cui agli artt. 2 e 3 del sopra citato Atto Integrativo e comunque non oltre 6 (sei) anni dalla data di sottoscrizione dello stesso.
12. Per quanto non previsto o modificato dal presente Atto è fatto salvo tutto quanto previsto dall'Accordo del 2 luglio 2004.
13. Resta facoltà delle singole Parti di proporre nel tempo modifiche e/o integrazioni al presente atto, ogni qual volta se ne ravvisasse l'esigenza per intervenute necessità sopravvenute ed allo stato attuale non prevedibili, al fine altresì di rendere il presente accordo il più funzionale possibile e garantire la massima efficacia del GdL, anche allorquando si giungerà alla fase di valorizzazione e di promozione dei rinvenimenti.

Torino, li _____

Soprintendenza Archeologia del Piemonte

.....

Comune di Biandrate

.....

Comune di Greggio

.....